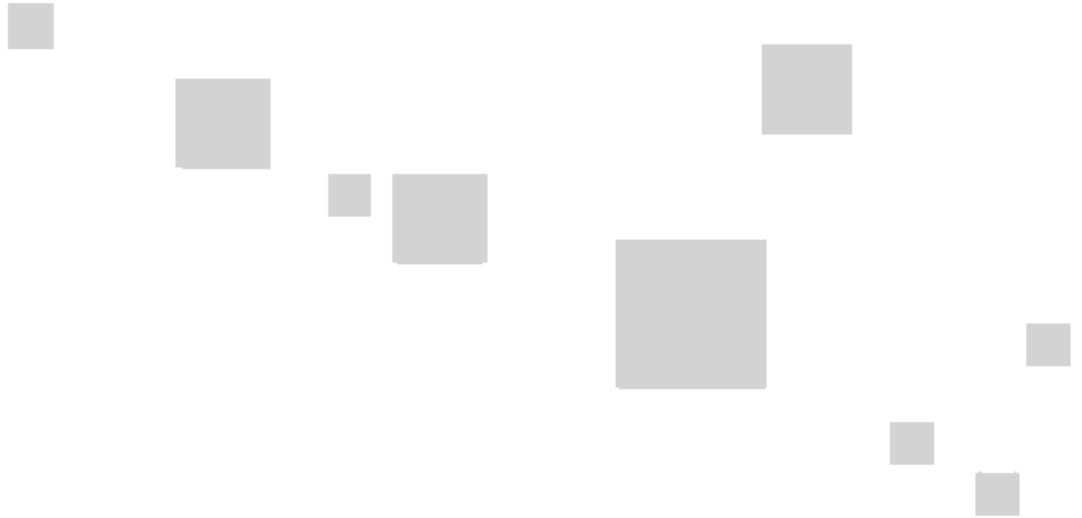




SEZIONE V

Contributi di mobilità internazionale

SOMMARIO

Mobilità internazionale

Oggetto	art. 1
Importo dei contributi	art. 2
Destinatari	art. 3
Incompatibilità e revoche	art. 4
Modalità e scadenza di presentazione delle domande	art. 5
Assegnazione dei contributi	art. 6
Pagamento	art. 7

Art. 1 (Oggetto)

1. ER.GO mette a concorso contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale delle Università di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma, degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini (SSML) e del CIELS Bologna, sia nell'ambito di programmi promossi dall'Unione Europea che di programmi non comunitari, per un ammontare complessivo di € 200.000,00.

Art. 2 (Importo dei contributi)

1. Il contributo è unico, a sostegno delle spese di alloggio e vitto. L'importo del contributo è mensile ed è assegnato per la durata del periodo di permanenza all'estero, fino ad un massimo di dieci mesi, indipendentemente dal Paese di destinazione.
2. La quota mensile è fissata in € 600,00 complessivi. Se lo studente usufruisce di una borsa di studio erogata grazie ai fondi dell'Unione Europea e/o in base ad accordi bilaterali anche non comunitari e/o di altra forma di sostegno economico erogato dalle Università e Istituti AFAM anche a valere sul fondo per il Sostegno dei Giovani, dal contributo mensile viene detratto l'ammontare di tali finanziamenti. Es. lo studente vincitore per cinque mesi di Borsa Erasmus + pari a € 240,00 mensili, senza integrazioni economiche ulteriori, se assegnatario del contributo di mobilità internazionale, riceverà da ER.GO € 360,00 mensili per il periodo di cinque mesi di permanenza all'estero.
3. Al contributo mobilità è associato il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno a concorrenza delle spese sostenute e di un importo massimo pari a:
 - € 100,00 per i Paesi Europei;
 - € 500,00 per i Paesi Extraeuropei.
4. Per gli studenti iscritti all'ulteriore semestre rispetto alla durata dei corsi di studio il contributo è attribuito per un massimo di cinque mesi, indipendentemente dal periodo di permanenza all'estero nel corso dell'anno accademico di riferimento, mentre resta invariato il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 3 (Destinatari)

1. I contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale sono destinati agli studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i livelli di corso (fin dal primo anno per gli studenti iscritti alla laurea magistrale, ai corsi di specializzazione e ai dottorati di ricerca), idonei alla borsa di studio di ER.GO per l'a.a. 2024/2025 e vincitori di borsa di studio per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale presso le Università di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma e presso gli Istituti AFAM, la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e il CIELS Bologna per l'a.a. 2024/2025.
2. Il contributo per la mobilità internazionale **può essere assegnato per una sola volta durante ciascun corso di studi**. Agli studenti degli AFAM e della SSML il contributo può essere concesso una sola volta nel corso di tutti gli studi.

Art. 4
(Incompatibilità-revoche)

1. Il contributo può essere concesso solo se il periodo di studio all'estero e/o tirocinio abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti/esami nell'ambito del proprio corso di studi in Italia o sia finalizzato alla predisposizione della prova/tesi conclusiva. In caso contrario è prevista la revoca del contributo con obbligo di restituzione delle somme eventualmente già percepite, anche a titolo di rimborso delle spese di viaggio.
2. Parimenti, in caso di revoca della borsa di studio ER.GO o di perdita dell'idoneità della stessa (compreso il caso del mancato raggiungimento dei requisiti di merito per il mantenimento della borsa di studio assegnata), lo studente è tenuto alla restituzione delle somme percepite a titolo di contributo per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale e a titolo di rimborso delle spese di viaggio, alle stesse condizioni previste per la restituzione della borsa di studio.
3. Il contributo mobilità è incompatibile con altri finanziamenti concessi da ER.GO per esperienze di tirocini all'estero.
4. Qualora gli altri finanziamenti attribuiti (borsa di studio erogata grazie ai fondi dell'Unione Europea e/o in base ad accordi bilaterali anche non comunitari e/o altra forma di sostegno economico erogato dalle Università e Istituti AFAM, anche a valere sul fondo per il Sostegno dei Giovani) comportino, rispetto al periodo complessivo di fruizione, il superamento della quota mensile di € 600,00, il contributo per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale assegnato da ER.GO sarà revocato, con obbligo di restituzione delle somme percepite.
5. Il contributo di mobilità internazionale non spetta qualora lo studente, nei casi di non cumulabilità di cui all'art. 10 della Sezione II Borse di studio, rinunci alla borsa di studio di ER.GO.

Art. 5
(Modalità e scadenza di presentazione delle domande)

1. Le modalità di presentazione della domanda e i termini di scadenza sono gli stessi previsti per la borsa di studio: **dal 3 luglio al 30 agosto 2024**.

Art. 6
(Graduatoria e assegnazione dei contributi)

1. Nel caso in cui l'importo complessivo dei contributi richiesti superi l'ammontare del finanziamento stanziato, per l'assegnazione sarà predisposta una graduatoria unica per le Università di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma, per gli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), per la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini (SSML) e per il CIELS Bologna.
2. La graduatoria è formulata in ordine decrescente di merito: per gli studenti di anni successivi dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico e dei diplomi accademici di primo e secondo livello, il punteggio merito è determinato come previsto all'art. 15.5 della Sezione I Norme Generali; per gli studenti del primo anno di laurea magistrale o di diploma accademico di secondo livello e per gli specializzandi e i dottorandi il punteggio merito è dato dal voto di laurea normalizzato, calcolato utilizzando il seguente rapporto: (voto di laurea conseguito meno voto minimo di laurea previsto nel proprio corso di studio) diviso (voto massimo di laurea conseguibile meno voto minimo di laurea previsto nel proprio corso di studio). A parità di merito, la graduatoria è formulata in ordine crescente di ISEE. In caso di ulteriore parità la precedenza è accordata sulla base della minore età anagrafica. Nella graduatoria è accordata la precedenza agli studenti che non hanno fruito del contributo di mobilità internazionale nel precedente corso di studi.

3. ER.GO comunica l'esito della graduatoria mediante pubblicazione su DOSSIER UTENTE, entro il mese di marzo 2025.
4. L'assegnazione del contributo di mobilità comporta la rideterminazione della borsa di studio nell'importo "in sede", indipendente dalla residenza degli studenti assegnatari (cfr. art. 5, Sezione II Borse di studio). Lo studente assegnatario può scegliere di mantenere la borsa di studio dell'importo originariamente assegnato, rinunciando al contributo di mobilità.
5. Per gli studenti iscritti ai corsi interateneo "MUNER" e agli altri corsi interateneo delle Università dell'Emilia Romagna, con sede in Emilia Romagna la graduatoria e l'assegnazione del contributo terranno conto della sede didattica dove si svolgerà il primo semestre. Qualora la sede didattica del secondo semestre comporti una variazione della condizione di studente IN SEDE, PENDOLARE o FUORI SEDE, l'entità del contributo assegnato potrà essere rideterminato.

Art. 7 (Pagamento)

1. L'Azienda provvederà direttamente a verificare con le Università e gli Istituti AFAM la titolarità di borse per la mobilità, il riconoscimento accademico, il periodo concordato di durata, l'effettivo periodo di fruizione della borsa e l'esatto ammontare degli altri finanziamenti attribuiti (borsa di studio erogata grazie ai fondi dell'Unione Europea e/o in base ad accordi bilaterali anche non comunitari e/o altra forma di sostegno economico erogato dalle Università e Istituti AFAM, anche a valere sul fondo per il Sostegno dei Giovani).
2. Il pagamento del contributo è subordinato alle verifiche di cui sopra ed è effettuato in due rate, alle **scadenze indicative**¹ di seguito riportate:
 - prima rata, pari al 50% dell'importo spettante, a partire dal 1 aprile 2025;
 - seconda rata, pari al saldo, a partire dal 30 ottobre 2025.
 Il pagamento del saldo è in ogni caso subordinato alla verifica dell'effettiva convalida dei crediti per gli esami sostenuti all'estero, da parte dell'Università o Istituto di provenienza. Unitamente alla seconda rata sarà effettuato il rimborso delle spese di viaggio, nell'importo definito dal precedente art. 2 comma 3, a condizione che lo studente invii alla sede territoriale di ER.GO di riferimento i titoli di viaggio in originale, entro 30 giorni dalla data di rientro, tramite raccomandata R.R. (fa fede il timbro postale di partenza) o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo info@postacert.er-go.it o tramite DOSSIER UTENTE nella sezione documenti da inviare/inviati all'Azienda.
3. Il saldo del contributo è commisurato all'effettivo periodo di permanenza all'estero e all'effettivo importo delle spese sostenute per il viaggio, avendo comunque a riferimento il numero di mesi dichiarati in domanda e rispetto ai quali il contributo è stato assegnato².

¹ Le scadenze di pagamento del contributo sono indicative e possono variare in relazione alla tempistica con la quale le Università/Istituti universitari renderanno disponibili i dati definitivi.

² Non si darà luogo a maggiorazioni del contributo assegnato nel caso in cui ci sia un prolungamento del soggiorno all'estero o comunque un diverso calendario di durata del soggiorno.